



FAQ OPERAZIONE 7.4.01

"INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE"

Cosa si intende per Partenariato tra Ente pubblico e Privato?

Si intende un partenariato tra l'Ente pubblico e una Fondazione o Associazione non a scopo di lucro che da statuto persegue le finalità dell'operazione 7.4.01 ossia di servizio essenziale ed assistenziale alla società.

Come va formalizzato il partenariato tra Ente pubblico e privato?

È necessario che tra le parti venga stipulato un accordo formale (sotto forma ad esempio di ATS) e alla presentazione della domanda deve essere espressamente riportato e spiegato il contributo di tutti i membri del partenariato

Cosa è necessario fare nel caso di acquisto di un mezzo da parte di un Ente pubblico?

È necessario fare gara d'appalto su Sintel o Arca e, nel caso in cui il mezzo non fosse presente sulle piattaforme è necessario allegare tre preventivi firmati da tre fornitori differenti, facilmente comparabili, su carta stampata e con data di scadenza, firmati digitalmente dal Rappresentante legale dell'azienda fornitore del bene e successivamente fare gara d'appalto.

Cosa è necessario allegare alla presentazione della domanda nel caso di acquisto di mezzo nel caso di Ente pubblico?

È necessario allegare la relazione di progetto, il budget ed il cronoprogramma ma è necessario allegare anche la delibera del comune (o nel caso di più comuni anche un "accordo" tra le parti) in cui si impegnano a garantire il servizio per almeno 10 anni e per questo tempo minimo deve essere garantito il servizio.

se il finanziamento viene richiesto da un solo comune ma estenderà il servizio a comuni limitrofi occorre presentare la convenzione tra gli enti interessati.

Che tipo di Associazione, Fondazione o Cooperativa può presentare domanda?

È necessario che siano Onlus, quindi non a scopo di lucro e da statuto devono necessariamente avere come finalità quella del Bando; ossia di servizio essenziale ed assistenziale alla comunità.

Copia dello statuto deve essere allegata alla domanda.

È ammesso il costo di gestione del servizio che si intende attivare o ampliare?

No

Cosa è ammissibile?

Come da Bando, sono ammissibili gli investimenti compresi gli studi e le analisi dei fabbisogni dei servizi essenziali, progetti di fattibilità, realizzazione e recupero di fabbricati e strutture, acquisto di strumentazioni, impianti, attrezzature anche informatiche al fine di:

- A. attivare servizi essenziali per la popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti, mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;
- B. avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale (ad esempio assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l'infanzia e le famiglie, ecc.);
- C. sviluppare attività ricreative e didattiche volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale del patrimonio culturale e identitario locale e delle tradizioni delle popolazioni rurali.

Le tipologie di interventi ammissibili al finanziamento, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti A, B e C, sono le seguenti:

1. realizzazione e/o recupero di strutture/fabbricati;
2. acquisto di strumentazione, impianti e attrezzature;
3. acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche;
4. realizzazione di siti multimediali;

5. Acquisto di Mezzi di trasporto per servizi essenziali e di utilità sociale alla popolazione rurale con la condizione che vengano mantenuti per 10 anni

Posso presentare una domanda superando il termine di spesa ammissibile per l'investimento materiale finanziando personalmente la parte economica eccedente?

NON È AMMISSIBILE considerando che Regione Lombardia ha definito e riportato nelle specifiche schede di operazione del PSR, alla voce "Informazioni specifiche della misura", che per "[...]infrastruttura su piccola scala s'intende in investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non debba superare il limite dei :100.000,00 € per operazione 7.4.01.

Specifichiamo anche che l'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 precisa che il sostegno nell'ambito delle presenti misure riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

Pertanto il GAL **non potrà ammettere** al procedimento valutativo una domanda che preveda interventi con spesa d'aiuto complessiva superiore alle soglie sopra riportate, anche se la parte economica eccedente sia finanziata dal Richiedente.

Nei costi ammissibili è citata testualmente la voce: "Sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni rurali". Se devo svolgere l'attività di divulgare il patrimonio culturale come faccio? Poiché trattasi di attività gestionale a carico di personale dedicato chi paga i costi dell'attività?

L'Operazione 7.4, rientra tra le operazioni previste dall'art 20 del Reg. UE 1305/2013 lett. b) che riguarda investimenti finalizzati alla introduzione, al miglioramento o all'espansione dei servizi di base a livello locale. I costi del personale e i costi di gestione NON SONO AMMISSIBILI.

Posso richiedere il finanziamento per interventi già realizzati?

no;

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della domanda in SISCO fatto salvo per

- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza che possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute **dopo la data di pubblicazione del bando**;